

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI

Essendo immobili di edilizia residenziale pubblica, verranno ceduti secondo la seguente procedura:

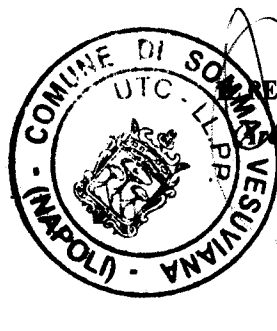
- i detentori legittimi degli immobili avranno diritto di prelazione all'acquisto degli stessi, e potranno corrispondere il relativo prezzo di cessione secondo le modalità previste dall'art. 2 della L. 24/2003 e precisamente :

a) pagando in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, usufruendo di una riduzione del 10% del valore stabilito;

b) corrispondendo un anticipo del prezzo ed il saldo a rate, nei seguenti termini, calcolando il limite di reddito secondo le modalità dettate dall'art. 2, comma 1, lett. g) della legge regionale n. 18/97:

LIMITE REDDITO	QUOTA ANTICIPO	DILAZIONE PAGAMENTO IN ANNI
Oltre € 19.814,90	20%	10 ANNI
€ 19.814,90	12%	15 ANNI
€ 16.984,20	8%	20 ANNI
€ 14.153,04	6%	25 ANNI

La legge 560/93 prevede meccanismi di tutela degli assegnatari appartenenti alle fasce più deboli prevedendo che, nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione, l'alloggio non possa essere alienato a terzi e che lo stesso rimanga in locazione all'assegnatario.

 RESPONSABILE P.O.4
(*Arch. Enrico Eliani*)